



Comune di
PIEVE TESINO
(Provincia di Trento)



Prot. n. 1621 /s.m.

Pieve Tesino, 05 marzo 2018

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DELLE PARTICELLE EDIFICIALI 1010 E 653 IN C.C. DI PIEVE TESINO SEDE DELLE AZIENDE COMMERCIALI DEI BAR-RISTORANTI “MALGA SORGAZZA” E “BARCO SORGAZZA”.

Il Vicesegretario comunale, in conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n.24 di data 05.03.2018,

rende noto

che il Comune di Pieve Tesino intende procedere all’affidamento a terzi della gestione dei **bar-ristoranti alle insegne “MALGA SORGAZZA” e “BARCO SORGAZZA”.**

art. 1 Oggetto

1. L’oggetto del contratto è rappresentato dalla concessione in uso delle particelle edificiali 1010 e 653 in c.c. di Pieve Tesino, oltre all’area pertinenziale identificata nell’allegata planimetria, sede delle aziende commerciali alle insegne “MALGA SORGAZZA” e “BARCO SORGAZZA”, e, in generale, dal complesso dei beni che costituiscono le aziende stesse, ubicate in località Sorgazza in Pieve Tesino.
2. Le aziende sono entrambe classificate nella tipologia “A” sottotipologia 1. “Pasti tradizionali” e di tipologia “B” sottotipologia 1. “Bevande alcoliche ed analcoliche”, di cui alla L.P. 9/2000.

art. 2 Soggetti ammessi alla gara

Ai sensi delle norme vigenti, sono ammessi a presentare offerta le persone fisiche, le ditte individuali, le imprese costituite in forma di società commerciale o di società cooperativa e/o i raggruppamenti degli stessi ai sensi dell’art. 24 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. aventi i requisiti previsti dal presente avviso, nonché quelli prescritti dalle vigenti norme in materia.

I soggetti interessati alla presente procedura pubblica devono possedere:

- A) **i requisiti di ordine generale** di cui all’art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016;
- B) **i requisiti morali** previsti dall’art. 71 comma 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 59/2010 e dall’articolo 11 del R.D. 18 giugno 1931, numero 773 (T.U.L.P.S);
- C) **almeno uno dei requisiti professionali** sotto elencati per la conduzione di un pubblico esercizio di cui al combinato disposto dell’art. 5 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9 come modificata da ultimo dalla L.P. 27 di data 27.12.2010 e dalla L.P. n. 18 di data 27.12.2011 e dell’art. 71 del D.Lgs 26.03.2010 n. 59, e precisamente:
 - aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;

- avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

Sono validi i titoli di studio espressamente riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico.

- essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o per il commercio-settore alimentare;
- aver superato con esito positivo l'apposito esame del corso professionale per il commercio settore alimentare, la preparazione o la somministrazione degli alimenti che abilitava all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara **in più** di un **raggruppamento temporaneo**, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di **tutti** i soggetti sopra menzionati.

Nel caso di operatore economico individuale (senza presenza di un preposto) **tutti** i requisiti di cui alle precedenti lettere A), B), C) devono essere posseduti dal titolare della ditta.

Nel caso di soggetti partecipanti che si avvalgono di un soggetto preposto, i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- ✓ i requisiti di cui alla precedente lettera A) devono essere posseduti dall'operatore economico, dal legale rappresentate dell'impresa e da tutti gli eventuali soci;
- ✓ i requisiti di cui alla precedente lettera B) devono essere posseduti, dall'operatore economico, dal legale rappresentate dell'impresa, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/1998;
- ✓ il requisito di cui alla precedente lettera C) deve essere posseduto dalla persona preposta all'attività commerciale.

Nel caso di soggetti partecipanti in raggruppamento temporaneo i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- ✓ i requisiti di cui alle precedenti lettere A) e B) devono essere posseduti da **ciascuno** dei soggetti raggruppati a **PENA DI ESCLUSIONE**;
- ✓ il requisito di cui alla precedente lettera C) deve essere posseduto dal raggruppamento o nel suo insieme a **PENA DI ESCLUSIONE**.

Non possono partecipare operatori economici che hanno sottoscritto accordi con altri operatori intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 14 della L.P. 2/2016, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscono elemento in grado di aver falsato la concorrenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che

abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad **ex** dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.

art. 3 Durata del contratto

Il rapporto contrattuale avrà durata di **tre anni, prorogabile senza gara di ulteriori tre anni**, con decorrenza dal giorno di stipula del contratto e con possibilità di **recesso** da parte del concessionario, in qualsiasi momento, comunicata mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione, non prima però che sia trascorso un anno dalla data di avvio del contratto.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per ragioni di interesse pubblico.

art. 4 Condizioni di contratto e normativa di riferimento

1. La gestione dell'azienda commerciale dovrà essere effettuata nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nello **schema di contratto allegato al presente avviso sub lettera A)**, del quale forma parte integrante e sostanziale.
2. Per quanto non previsto, la normativa di riferimento è costituita dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 e dal relativo regolamento di esecuzione, dal codice civile, dagli usi e costumi locali.

art. 5 Disciplina di gara

- a) La scelta del contraente avviene utilizzando la procedura dell'asta pubblica ai sensi della L.P. 23/90 con aggiudicazione mediante **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.
- b) La procedura è altresì disciplinata, per quanto riguarda i requisiti soggettivi di accesso alla gara, dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande (art. 71 D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, R.D. 18.06.1931 n. 773 e D. Lgs. 26.10.1995 n. 504).

I soggetti partecipanti alla procedura di gara devono predisporre:

- un'**OFFERTA ECONOMICA**,
- un'**OFFERTA TECNICA** elaborata nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare costituenti caratteristiche minime inderogabili del servizio offerto, e composta dagli elaborati descritti ai successivi punti.

La valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica avviene ripartendo i punti a disposizione della commissione nel modo seguente:

PUNTEGGIO TOTALE A DISPOSIZIONE	100/100 di cui
1. OFFERTA ECONOMICA	punti da 0 a 40
2. OFFERTA TECNICA	punti da 0 a 60

L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere espressa esclusivamente in termini di rialzo sul prezzo a base d'asta di seguito indicato:

Canone annuale a base d'asta (<u>al netto dell'I.V.A. nella misura di legge</u>)	Euro 7.000,00
---	----------------------

Dal canone di locazione potranno essere scomputati eventuali oneri derivanti dalla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e di valorizzazione dei beni locati. Tali lavori dovranno essere puntualmente descritti nell'offerta tecnica e corredati da almeno tre preventivi di spesa per ciascun intervento indicato. La Giunta si riserva di valutare gli interventi e i lavori proposti e di avallare quelli ritenuti necessari o strategici per la valorizzazione dei beni locati (ad esempio: installazione di un sistema di ottimizzazione dei consumi di energia elettrica), approvandone la spesa e l'esecuzione con proprio provvedimento.

L'importo che verrà scomputato sarà quello fissato dalla Giunta comunale nel provvedimento di approvazione o -se inferiore- quello risultante dalla documentazione fiscale che dovrà essere prodotta a fine lavori, unitamente ai certificati di regolare esecuzione delle opere.

Il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione dell'indice FOI, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'euro superiore.

Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte condizionate.

Il punteggio delle singole offerte viene attribuito come segue:

- all'offerta che presenta il rialzo maggiore sarà attribuito il punteggio massimo di 40 punti;
- alle altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio} = \frac{\text{offerta presa in esame} \times 40 \text{ (punteggio massimo)}}{\text{offerta più alta}}$$

L'OFFERTA TECNICA consiste in un elaborato articolato per punti secondo lo schema sotto illustrato. Nell'elaborato dovranno essere sviluppati i singoli elementi dei vari punti sottoenunciati in forma sintetica ma esaustiva. La complessiva trattazione inerente l'offerta tecnica dovrà essere contenuta al massimo in n. 10 (dieci) facciate di foglio formato A4.

DA 0 A 60 PUNTI:

- 1) esperienza professionale, esercitata in proprio o come dipendente, maturata nel settore bar e ristorante: vi sarà l'attribuzione di **un punto per ogni anno** (i periodi inferiori all'anno saranno calcolati in proporzione) di esperienza debitamente dimostrata (libretto di lavoro, dichiarazione del datore di lavoro, contratti di locazione stipulati, ecc.) punteggio massimo attribuibile **10 punti**;
- 2) servizio offerto: indicazione numero personale impiegato, numero ore minimo garantito giornalmente e ruolo svolto da ogni soggetto dal lunedì alla domenica. Si chiede inoltre di indicare l'orario di somministrazione al pubblico di pasti e bevande; punteggio massimo attribuibile **5 punti**;
- 3) varietà e qualità di offerta: si richiede di indicare la tipologia, o le tipologie, di cucina che si intende effettuare e di stilare un menù indicante le caratteristiche e particolarità di ogni singola vivanda, l'eventuale utilizzo di prodotti trentini, prodotti cd. "a km zero", biologici, gluten-free, ecc.; punteggio massimo attribuibile **10 punti**;
- 4) progetto riguardante l'allestimento esterno con elencazione degli arredi che verranno messi a disposizione dal gestore e descrizione degli stessi (numero dei posti a sedere, gestione dello spazio esterno per la ristorazione, spazio giochi per bambini, ecc.), punteggio massimo attribuibile **5 punti**;
- 5) possesso del marchio "Family in Trentino" o del marchio "Family Audit" o analoghi marchi di altre Regioni o Province autonome, punteggio massimo attribuibile **5 punti**;
- 6) possesso, in capo al conduttore o di uno dei soggetti che lavoreranno a tempo pieno nella gestione dell'attività, dell'attestato/diploma di Guida Alpina o Guida turistica, rilasciato dagli organi competenti: si prevede l'assegnazione di un punteggio pari a **10 punti**; in mancanza dell'attestato citato sarà valutata l'iscrizione ad una delle associazioni S.A.T., C.A.I. o Soccorso Alpino con **punti 5**; il punteggio sarà assegnato esclusivamente per iscrizioni uguali o superiori ai cinque anni;
- 7) eventuali attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistica, di ippoturismo, ecc. che si intendono proporre, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio;

si richiede la descrizione di ogni singola attività proposta, in modo da fornire una rappresentazione dettagliata e completa della medesima; punteggio massimo attribuibile **5 punti**;

- 8) presentazione di un programma nel quale si dovranno indicare le linee guida della gestione che si intende attuare per promuovere i servizi offerti e le forme di collaborazione che si intendono attivare con altri soggetti (associazioni e organizzazioni, operatori turistici, agenzie, scuole, oratori, ecc.); punteggio massimo attribuibile **5 punti**;
- 9) altri titoli che siano attinenti all'attività di promozione dello sviluppo turistico della struttura: punteggio massimo attribuibile **5 punti**.

Al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica sopra elencati, per i quali non sia stato evidenziato il criterio per la definizione del punteggio attribuito, entro i limiti di punteggio indicati (lett. a) e b)), la commissione procederà all'attribuzione a ciascuno di essi di un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 secondo quanto di seguito specificato.

- Coefficiente pari a 0,0: elemento "non trattato";
- Coefficiente pari a 0,4: elemento "trattato in modo inadeguato e/o gravemente carente e/o insufficiente";
- Coefficiente pari a 0,6: elemento "trattato in modo sufficiente";
- Coefficiente pari a 0,8: elemento "trattato in modo positivo";
- Coefficiente pari a 1,0: elemento "trattato in modo ottimo";

Una volta attribuito il coefficiente a ciascuno degli elementi, il punteggio viene assegnato moltiplicando il coefficiente attribuito a ciascun elemento per il limite massimo di punteggio fissato per quell'elemento.

L'aggiudicazione è disposta a favore del soggetto che ha ottenuto dalla commissione di gara il punteggio totale complessivo più elevato, con un minimo di 60 punti, composto dal punteggio ottenuto per l'offerta economica e dal punteggio ottenuto per l'offerta tecnica.

Se non sarà raggiunto il punteggio minimo, l'Amministrazione non aggiudicherà la concessione della struttura oggetto della gara. Si procederà ad aggiudicazione anche con una sola offerta, qualora raggiunga il punteggio minimo.

La Commissione di gara è nominata dalla Giunta comunale ed è composta da almeno tre membri, fra cui uno con funzione di Presidente.

La Commissione opera con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora risultino due o più offerte con identico punteggio, si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dell'offerta tecnico-qualitativa. Qualora anche il punteggio dell'offerta tecnico-qualitativa sia identico si procederà ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta ritenuta idonea.

Il Comune, in base al parere della Commissione, può comunque disporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione ove ritenga che nessuna delle offerte sia completamente rispondente alle esigenze rappresentate negli atti di gara. Può in tal caso disporre la rinnovazione della gara integrandola con prescrizioni più dettagliate.

La Commissione di gara, durante l'esame delle offerte, si riserva di richiedere ai partecipanti i chiarimenti e le specificazioni che risulteranno opportuni per una completa valutazione delle caratteristiche qualitative e tecniche dell'offerta stessa.

art. 6 Obblighi e divieti a carico dell'affidatario

- L'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese a presentare all'Ufficio Commercio del Comune di Pieve Tesino la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività – di sub ingresso nelle aziende intestate ai soli fini amministrativi al Sindaco pro tempore, provvedere alla voltura della licenza fiscale per la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche presso l'Ufficio delle Dogane di Trento nonché denunciare l'avvio dell'impresa alimentare presso i competenti organi di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (DIA differita) nonché ad ogni altro adempimento previsto per legge;
 - procedere all'apertura del locale e/o dei locali entro il 1° maggio 2018 o -se l'aggiudicazione fosse successiva- entro 10 giorni dalla stipula del contratto;
 - dare attuazione al progetto presentato in sede di gara;
 - utilizzare la struttura messa a disposizione con la diligenza del buon padre di famiglia avendo cura di mantenere in ottimo stato la stessa;
 - garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - a garantire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante personale qualificato ed in possesso dei requisiti di legge, in numero adeguato rispetto all'utenza;
 - fornire il servizio dal 01 maggio al 31 ottobre di ogni anno -salvo cause di forza maggiore riconosciute dal Comune- con turno di riposo che non cada nelle giornate festive o prefestive, salvo deroga da concordare con l'Amministrazione comunale;
 - dal 01 novembre al 30 aprile sarà una facoltà per il gestore aprire il/i locale/i; nel caso di apertura invernale il **Comune avrà, in ogni caso, la possibilità di non garantire lo sgombero della neve e/o il traffico veicolare a partire dall'incrocio delle strade comunali Val Malene/Spiado/Sorgazza;**
 - durante il periodo di concessione il gestore è custode ed è tenuto a gestire gli immobili e a conservarne l'efficienza anche durante il periodo di chiusura;
 - gli edifici vengono concessi in uso arredati e con tutte le principali attrezzature necessarie per la conduzione;
 - a carico del gestore vi è l'obbligo di acquistare pentolame, stoviglie, biancheria, accessori e/o altra attrezzatura di uso corrente;
 - a rendere disponibile, presso il locale, una cassetta di pronto soccorso contenente almeno il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 1 del D.M. 388 di data 15 luglio 2003;
 - a garantire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante personale qualificato ed in possesso dei requisiti di legge, in numero adeguato rispetto all'utenza;
 - ad applicare all'eventuale personale dipendente, le normative vigenti in materia lavoro, di sicurezza dei lavoratori ed i relativi contratti;
5. Il Gestore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei beni oggetto di affitto e, se del caso, ad effettuare i necessari interventi di riparazione, anche se dovuti al deperimento d'uso. In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando al Gestore la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali.
6. Sono altresì a carico del Gestore:
- le spese di riscaldamento, di fornitura dell'energia elettrica e di quant'altro necessario, nonché gli oneri di potenziamento e/o di voltura dei relativi contratti; previa attivazione dei contratti di erogazione con gli Enti preposti. E' a carico dell'affittuario la Tari – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed ogni altro onere relativo alla gestione.
 - rispettare ogni altra normativa relativa alla conduzione di pubblici esercizi.
 - la sostituzione della lampada ad ultravioletti sulla linea dell'acquedotto;
 - gli svuotamenti della vasca Imhoff e il conferimento dei liquami in un apposito centro autorizzato;
 - la protezione invernale della fonte di approvvigionamento dell'acqua contro il pericolo del gelo;
 - lo scarico dell'acqua per i periodi di ferie;

- l'onere di mantenere una temperatura minima all'interno dei fabbricati che salvaguardi gli impianti dal pericolo del gelo;
- la pulizia e lo sfalcio delle adiacenze dei fabbricati;
- stipulare apposita polizza assicurativa contro la responsabilità civile derivante dalla gestione dei fabbricati.

Si precisa che nei locali oggetto di concessione saranno vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS.

La mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla procedura comparativa e il mancato rispetto delle condizioni della concessione determinerà la decadenza della concessione stessa e la risoluzione di diritto del contratto di affitto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che l'Affittuario possa pretendere indennità di sorta, con incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all'amministrazione concedente.

art. 7 Apertura del locale

E' onere dell'aggiudicatario procedere all'apertura del/i locale/i (entrambi o uno di essi a scelta dell'aggiudicatario) entro il 1° maggio 2018 o -se l'aggiudicazione fosse successiva- entro il termine di dieci giorni dalla stipula del disciplinare di concessione, per ogni giorno di ritardo il Comune applicherà una sanzione pari a 50,00 euro /giorno. Il termine può essere prorogato per motivate esigenze dell'affittuario, valutate dalla Giunta comunale.

Art.8 Modalità e termini per la presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli interessati dovranno far pervenire, secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

**Comune di Pieve Tesino – Piazza G.Buffa n. 1 – 38050 PIEVE TESINO (TN)
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 18/04/2018**

un plico chiuso, in modo da garantirne l'integrità, a pena di esclusione, contenente la documentazione di cui al successivo art. 9.

Sull'esterno del plico d'invio deve essere riportata la seguente dicitura: "**OFFERTA PER AFFITTO BAR-RISTORANTE SORGAZZA**".

Detto plico dovrà essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corriere specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Pieve Tesino all'indirizzo di cui sopra, il quale ne rilascia apposita ricevuta.

Si avverte che:

- il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: **non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno all'Ufficio protocollo dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato**, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi; **in particolare non fa fede la data del timbro postale e non sarà tenuta in alcun conto la dimostrazione di avvenuta spedizione entro il termine.**

- non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato;

- non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Le richieste di INFORMAZIONI E CHIARIMENTI in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto all'indirizzo sopra riportato per la presentazione dell'offerta o a mezzo e-mail indirizzata al responsabile del procedimento, dott. Menguzzo Stefano – Vicesegretario comunale - all'indirizzo pievetesino@comuni.pievetesino.tn.it, che fornirà, a coloro che faranno domanda, le informazioni relative alla gara, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo e-mail con specifica richiesta scritta, indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno 11/04/2018. L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, ai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

art. 9 Documentazione da presentare per la partecipazione all'asta

Tutta la documentazione descritta ai successivi punti del presente paragrafo deve essere redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta, pena l'esclusione, da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente, in qualità di legale rappresentante o procuratore del concorrente medesimo.

Il **plico esterno sigillato** dovrà contenere, **a pena di esclusione**, tutta la sotto indicata documentazione.

- LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA elencata al successivo punto A).
- L'OFFERTA TECNICA DA INSERIRE NEL PLICO "OFFERTA TECNICA" elencata al successivo punto B), inserita in un plico chiuso, in modo da garantirne l'integrità.
- L'OFFERTA ECONOMICA DA INSERIRE NEL PLICO "OFFERTA ECONOMICA" elencata al successivo punto C), inserita in un plico chiuso, in modo da garantirne l'integrità.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

- **la DICHIARAZIONE**, in carta libera, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore, con l'accettazione condizioni del bando di gara, come da allegato B);
- **la DICHIARAZIONE**, in carta libera, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) attestante i requisiti di partecipazione, come previsto dall'allegato C);
- **la DICHIARAZIONE**, in carta libera, sottoscritta dall'eventuale preposto, secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, vedi all'allegato D);
- **CAUZIONE PROVVISORIA.** Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente punto sub A) la ditta dovrà presentare, **a pena d'esclusione, la cauzione provvisoria nell'importo di € 500,00-** mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale Unicredit s.p.a.- Agenzia di Pieve Tesino- cod. IBAN IT47L0200835250000104060155 oppure mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà del soggetto aggiudicatario. Tale garanzia dovrà riportare le seguenti condizioni:
 - rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, Il comma, del Codice Civile;

- assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Comune, entro 15 giorni dalla richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
- inopponibilità al Comune del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per garanzia prestata da parte del debitore principale;
- espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il Comune non rilasci quietanza liberatoria dopo il termine della gara.

La garanzia dovrà essere sottoscritta con una delle seguenti modalità:

- a) autentica notarile della sottoscrizione, con la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- b) presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Non saranno accettate polizze che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La cauzione provvisoria sarà escussa qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto di affitto ossia il contratto non possa essere sottoscritto in quanto le dichiarazioni presentate non risultino veritiere.

In allegato al presente avviso di gara sono posti tre fac-simile (all. B, all. C ed all. D) delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara.

Nel caso di mancata utilizzazione dei fac-simile sopra citati, le dichiarazioni in oggetto dovranno essere rese nel pieno e puntuale rispetto dell'ordine e del contenuto delle attestazioni previste nei fac-simile stessi.

Soccorso istruttorio. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della L.P. 09 marzo 2016, n. 2, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni prodotte dal concorrente, l'amministrazione aggiudicatrice assegna un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnatogli il concorrente è escluso dalla gara.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta, al concorrente, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni/ documentazione di cui al presente paragrafo (soccorso istruttorio).

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto, in particolare, anche per la mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione delle dichiarazioni nonché per l'incompletezza della documentazione presentata, che sia tale da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dall'avviso, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

In caso di irregolarità non essenziali, o in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede la regolarizzazione.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta l'applicazione di alcuna sanzione.

- B) Una busta dovrà riportare all'esterno la dicitura **OFFERTA TECNICA** e dovrà contenere la documentazione di cui all'art. 5, un elaborato articolato per punti secondo lo schema sopra illustrato. Nell'elaborato dovranno essere sviluppati i singoli elementi dei vari punti sottoenunciati in forma sintetica ma esaustiva. La complessiva trattazione inerente l'offerta tecnica dovrà essere contenuta al massimo in n. 10 (dieci) facciate di foglio formato A4.

- C) Una busta dovrà riportare all'esterno la dicitura **OFFERTA ECONOMICA** e dovrà contenere un'offerta formulata seguendo l'allegato "E" contenente l'indicazione del canone annuo offerto, corredata di una marca da bollo del valore di euro 16,00.-.

Si evidenzia che, a pena di esclusione:

- i. l'offerta non potrà essere plurima, condizionata, parziale, uguale o in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta.
- ii. La **mancata sottoscrizione** dell'offerta economica determina l'inesistenza della medesima e, di conseguenza, **comporta l'esclusione del concorrente**.
- iii. L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. Il Comune di Pieve Tesino si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
- iv. **L'offerta dovrà essere espressa utilizzando un massimo di due decimali**. Nel caso di indicazione di un numero di decimali superiore al massimo consentito si considereranno validi solo i primi due decimali senza alcun rilievo di quelli ulteriormente indicati.
- v. Il Comune di Pieve Tesino, in sede di apertura delle offerte economiche, procede ad una verifica dell'offerta presentata. **In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli indicati in lettere vengono fatti prevalere quelli espressi in lettere**.

art. 10 Procedura di gara

Le sedute di gara sono fissate per il **giorno 23/04/2018, alle ore 15.00**, presso la Sala della Giunta della sede Municipale in Piazza G.Buffa, 1 a Pieve Tesino.

La Commissione darà seguito all'aggiudicazione del servizio nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

in seduta aperta al pubblico:

- verifica la regolarità dei plichi pervenuti;
- apre i plichi attribuendo a ciascuno un numero progressivo e riportando sullo stesso numero sulle buste sigillate contenute nel plico;
- apre le buste contenenti la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** verificando la regolarità e completezza dei medesimi ed escludendo le offerte eventualmente non in regola e/o carenti di documentazione;

in seduta segreta:

- apre le buste contenenti l'**OFFERTA TECNICA**, applicando i criteri, sub-criteri di cui all'articolo 5, ed attribuendo i relativi punteggi;

in seduta aperta al pubblico:

- comunica l'esito delle valutazioni delle offerte tecniche;
- apre le buste contenenti l'**OFFERTA ECONOMICA**, attribuendo il relativo punteggio secondo i criteri specificati al paragrafo 1 del presente bando;
- assegna i punteggi complessivi di ciascun plico, composti dal punteggio dell'offerta economica e da quello relativo all'offerta tecnica;
- formula la graduatoria complessiva sulla base dei punteggi ottenuti in sede di offerta tecnica ed offerta economica;
- aggiudica provvisoriamente il servizio alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara verrà aggiudicata, in via provvisoria, con il verbale redatto dalla Commissione di gara ed in via definitiva, dopo l'approvazione dello stesso da parte della Giunta comunale con proprio provvedimento, eseguita la verifica di requisiti in capo all'aggiudicatario.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, la Commissione di gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara

medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "*par condicio*" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.

art. 11 Stipula del contratto

1. La Ditta aggiudicataria, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, dovrà sottoscrivere il contratto, presso il Comune di Pieve Tesino, nel giorno ed all'ora stabilita dal segretario comunale.
2. La Ditta stessa, **entro il giorno feriale precedente tale scadenza**, dovrà provvedere:
 - a) al deposito della ricevuta attestante l'avvenuta costituzione, a favore del Comune di Pieve Tesino, del deposito cauzionale definitivo per un importo pari al doppio dell'ammontare del canone annuo iniziale. Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune. La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto. Ciò, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dal Gestore, dell'eventuale risarcimento del danno nonché del rimborso delle spese assunte dal Comune per fatto imputabile al Gestore. Tale obbligo potrà essere assolto mediante **bonifico bancario presso la Tesoreria comunale Unicredit s.p.a.- Agenzia di Pieve Tesino- cod. IBAN IT47L0200835250000104060155** oppure fideiussione bancaria od assicurativa di pari importo, con validità estesa ai tre mesi successivi la scadenza del contratto e che, espressamente, preveda:
 - rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, Il comma, del Codice Civile;
 - assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Comune, entro 15 giorni dalla richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
 - inopponibilità al Comune del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per garanzia prestata da parte del debitore principale;
 - espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il Comune non rilasci quietanza liberatoria dopo il termine della gara.
 - L'osservanza di tale obbligo costituisce presupposto per poter validamente procedere alla stipula del contratto di concessione.
 - Lo svincolo del deposito cauzionale sarà autorizzato, senza riconoscimento di interessi, entro i quindici giorni successivi all'adozione da parte del Responsabile del Servizio di merito, del provvedimento che attesti l'avvenuta definizione di ogni rapporto contrattuale.
 - b) **alla consegna di copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento, a favore del Tesoriere del Comune di Pieve Tesino, della somma richiesta quale deposito per le spese contrattuali;**
 - c) **di copia del contratto di assicurazione dei beni oggetto di locazione**, stipulato con primario Istituto di assicurazioni contro i rischi derivanti da **incendio**, con un massimale di euro **200.000,00**, nella forma a **primo rischio assoluto e limitato al solo "rischio locativo"**, con **garanzia ricorso terzi**.
 - d) **di copia del contratto di assicurazione stipulato con primario Istituto di assicurazioni, contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile, limitatamente a quelli connessi con la conduzione dell'azienda, con un massimale unico di euro 2.000.000,00, per danni, persone.**
La validità dei contratti di assicurazione di cui alle precedenti lettere c) e d) dovrà essere estesa ai tre mesi successivi la scadenza del contratto.
3. Qualora l'aggiudicatario non provveda, nei termini assegnati, al regolare adempimento degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione comunale potrà, a sua discrezione,

procedere alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria a titolo di penale ed all'affidamento della gestione alla Ditta che, sulla base degli atti di gara, avrà proposto la seconda, migliore offerta.

Il presente bando di gara, unitamente agli allegati è depositato all'Ufficio Segreteria del Comune di Pieve Tesino (tel 0461-594122) a disposizione degli interessati.

Si ricorda, infine, che:

- qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto le stesse sono devolute all'Autorità giudiziaria competente. Foro competente è, in ogni caso, quello di Trento;
- del presente procedimento di gara è responsabile il Vicesegretario comunale Menguzzo Stefano ;
- i dati acquisiti ai fini della presente procedura saranno trattati secondo le regole dettate dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m. Al presente invito viene allegata l'informativa prevista dall'art. 13 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.;
- si applicano, per quanto non disciplinato dagli atti di gara, le disposizioni della L.P. n. 23/1990 e s.m. e del relativo regolamento di attuazione.

Allegati:

AII. A) Schema del contratto;

AII. B) Fac simile dichiarazione accettazione condizioni del bando di gara;

AII. C) Fac simile di dichiarazione requisiti di partecipazione;

AII. D) Fac simile di dichiarazione (eventuale preposto);

AII. E) Fac simile offerta economica;

AII. F) Planimetria delle strutture concesse in affitto;

AII. G) Informativa ex D.Lgs. n. 196/2003.

Pieve Tesino, 05/03/2018-

Il Vicesegretario comunale
dott. Stefano Menguzzo



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: Concessione in uso delle p.ed. 653 e 1010, in C.C. Pieve Tesino.

L'anno duemiladiciotto, addì ____ del mese di _____, ad ore ____, in Pieve Tesino, nella
Residenza Municipale, , sono comparsi i Sig.ri:

1) _____ Sindaco pro tempore e legale
rappresentante del Comune di Pieve Tesino, il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta, codice fiscale e partita I.V.A.
numero

00249810227;=====

2)

P R E M E S S O

= con deliberazione della Giunta comunale nr. dd. , divenuta esecutiva ai sensi di
legge, si approvava di concedere in uso alla _____ le p.ed.653 e 1010, con l'area
pertinenziale identificata nell'allegata planimetria sub.____, in c.c. di Pieve Tesino per il
periodo dal

= le particelle edificiali 653 e 1010, oltre all'area pertinenziale, sono state concesse
in uso a _____, in base alla proposta di gestione della Malga e al canone annuo di
concessione di € _____, piu' I.V.A. ai sensi di legge.=====

Cio' premesso, tra le parti si conviene e si stipula il seguente =====

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IN USO

ART. 1

Il Comune di Pieve Tesino di seguito denominato "concedente" concede in uso alla ditta
denominata _____, con sede a _____, di seguito
denominata anche "concessionario", che a mezzo del suo rappresentante accetta, le p.ed.
653 e 1010 in C.C. Pieve Tesino, comprese tutte le attrezzature, macchinari, arredi, utensili

e pertinenze come risulta dalla planimetria allegata come sub. _____

Il Concessionario organizza la gestione della struttura in piena autonomia e assumendosene integralmente il rischio, con propri capitali, mezzi tecnici e personale, nel pieno rispetto della destinazione d'uso. La gestione deve avvenire utilizzando in modo corretto con la diligenza del buon padre di famiglia l'immobile, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature in esso presenti e messe a disposizione del Comune, quali risultano dall'inventario sottoscritto dalle parti, allegato al presente contratto. Il concessionario è l'unico responsabile della gestione della struttura nei confronti del Comune e dei terzi. E' vietato il mutamento, a qualsiasi titolo, anche temporaneo e parziale, dell'uso pattuito con il presente atto.

ART. 2

La durata della concessione in uso viene stabilita per un periodo di tre anni, con decorrenza dalla stipula del presente contratto, eventualmente rinnovabile di ulteriori tre. Ognuna delle parti potrà recedere dal presente contratto mediante comunicazione all'altra parte con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In mancanza di cause di forza maggiore, se il recesso sarà causato dal concessionario, sarà applicata la penale di una annualità .=====

ART. 3

Sono a carico del concessionario i seguenti oneri:=====

la custodia e la manutenzione ordinaria dell'acquedotto e della fonte di approvvigionamento dell'acqua;=====

lo svuotamento dei liquami contenuti nella fossa imhoff a norma di legge;=====

manutenzione ordinaria degli immobili, comprese le attrezzature e macchinari ivi presenti; in particolare alla scadenza del termine di cui all'art. 2, il concessionario dovrà

provvedere a riconsegnare gli edifici puliti ed imbiancati a nuovo;

ART. 4

Altri obblighi a carico del concessionario:

- il ristorante-bar dovrà essere tenuto aperto almeno dal 01/05 al 31/10 di ogni anno, salvo la normale chiusura per il periodo di ferie nel rispetto delle disposizioni provinciali previste in materia;
- dal 01 novembre al 30 aprile sarà una facoltà per il gestore aprire il/i locale/i; nel caso di apertura invernale il Comune avrà, in ogni caso, la possibilità di non garantire lo sgombero della neve e/o il traffico veicolare a partire dall'incrocio delle strade comunali Val Malene/Spiado/Sorgazza;
- durante il periodo di concessione il gestore è custode ed è tenuto a gestire gli immobili e a conservarne l'efficienza anche durante il periodo di chiusura;
- i fabbricati sono serviti da un acquedotto in esclusiva e da una vasca imhoff a dispersione;
- saranno a totale carico del concessionario tutte le manutenzioni ordinarie tra le quali sono comprese, a solo titolo di esempio, i seguenti oneri:
 - a) la sostituzione della lampada ad ultravioletti sulla linea dell'acquedotto;
 - b) gli svuotamenti della vasca imhoff e il conferimento dei liquami in un apposito centro autorizzato;
 - c) la protezione invernale della fonte di approvvigionamento dell'acqua contro il pericolo del gelo;
 - d) lo scarico dell'acqua per i periodi di ferie;
- l'onere di mantenere una temperatura minima all'interno dei fabbricati che salvaguardi gli impianti dal pericolo del gelo;
- la pulizia e lo sfalcio delle adiacenze dei fabbricati, come da planimetria allegata;

= stipulare apposita polizza assicurativa contro la responsabilità civile derivante dalla gestione dei fabbricati.=====

ART. 5

Il concessionario dichiara di aver attentamente preso visione degli immobili, attrezzature e macchinari e di averli trovati perfettamente funzionanti e confacenti alla destinazione d'uso per l'attività di bar-ristorante.=====

Dal momento della sottoscrizione del presente contratto o, comunque, dal momento della consegna, il concessionario è responsabile della conservazione e manutenzione degli immobili, attrezzature e macchinari.=====

Il concessionario s'impegna, inoltre, ad utilizzare i beni avuti in consegna con la diligenza del buon padre di famiglia e a riconsegnarli alla scadenza del presente contratto nelle stesse condizioni in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.=====

Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria della malga, al mantenimento dei fabbricati in buone condizioni igienico-sanitarie, alla pulizia dei cortili e al mantenimento in buone condizioni di transito della strada di accesso alla Malga.=====

Entro il mese di ottobre di ogni anno potrà essere fatto almeno un sopralluogo da parte del concedente per verificare, in contraddittorio con il conduttore, lo stato di conservazione e manutenzione dei beni avuti in consegna. =====

Dal canone di locazione potranno essere scomputati eventuali oneri derivanti dalla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e di valorizzazione dei beni locati, previo specifico provvedimento comunale di approvazione.=====

ART. 6

Il concessionario non potrà eseguire trasformazioni, modifiche o migliorie dei beni in consegna senza l'autorizzazione dell'affittuario.=====

I fabbricati sono attrezzati e arredati per esercitare l'attività di ristorante-bar, il

concessionario dovrà prenderne visione prima di proporre l'offerta in quanto successivamente il Comune avrà la facoltà di rifiutare eventuali modifiche o integrazioni.==
I miglioramenti eseguiti dal concessionario resteranno, alla scadenza del presente contratto, di proprietà' del concedente, senza che quest'ultimo sia tenuto a versare alcun compenso.==
Il concedente si riserva, in ogni caso, il diritto di pretendere il ripristino allo stato originario se non vi è stata l'autorizzazione preventiva ai lavori di miglioramento.=====

Il concessionario non potrà opporsi, nè aver diritto ad alcun compenso risarcitorio, all'esecuzione sui beni avuti in concessione di lavori di riparazione, rifacimento, migliona, ristrutturazione o innovazione, ritenuti necessari dal concedente.=====

ART. 7

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e di acquisire tutte le autorizzazioni amministrative prescritte ai fini del corretto e regolare svolgimento dell'attività garantendo, nella gestione complessiva dell'immobile e nell'erogazione della prestazione, il rispetto delle vigenti normative di settore, in particolare in materia di igiene, salute, sicurezza e polizia amministrativa. Il Concessionario è tenuto ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nella gestione le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti in Provincia di Trento.===

E' fatto divieto al concessionario di cedere, delegare o subaffittare a terzi, in tutto o in parte, il complesso dei beni avuti in consegna a pena di revoca di diritto del presente contratto.

ART. 8

Il canone di concessione è fissato in € _____ su base annua, oltre all'I.V.A. in misura di legge, che dovrà essere pagato ogni anno nel seguente modo: 50% entro il mese di giugno e saldo entro il mese di ottobre, a seguito di avviso da parte del Comune e

successiva fattura emessa a pagamento avvenuto.=====

Il canone di affitto sarà rivalutato di anno in anno in base agli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal canone

_____.

L'affittuario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento del **canone**.=====

ART. 9

L'affittuario ha:

1) prestato una cauzione a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte per la gestione delle p.ed. 653 e 1010, di € _____ .=(_____ centesimi), mediante la fideiussione _____. In caso di escussione, parziale o totale, della cauzione, questa dovrà essere immediatamente ripristinata dal concessionario nell'importo originario.=====

Alla scadenza del presente disciplinare di concessione, il concedente provvederà allo svincolo della cauzione previo accertamento dell'adempimento di tutte le prescrizioni contenute nel presente atto.=====

2) depositato le spese contrattuali nell'importo di euro _____, come risulta dall'attestazione della _____;

ART. 10

In caso di inadempienza da parte del conduttore degli obblighi contenuti nel presente atto comporterà la risoluzione della presente concessione, con obbligo da parte del concessionario dell'immediata riconsegna della Malga.=====

Gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione del contratto di concessione ai sensi del primo comma del presente articolo, saranno addebitati al concessionario in primo luogo mediante escussione della cauzione.=====

ART. 11

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile, in quanto applicabili, alle leggi speciali, agli usi e consuetudini.=====

ART. 12

Tutte le spese derivanti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico del concessionario.=====

ART. 13

Vengono richiamati ancorchè non allegati:=====

L'inventario dei beni mobili delle p.ed. 653 e 1010 sottoscritto in data _____;

La proposta di gestione allegato all'offerta.=====

IL CONCESSIONARIO

IL COMUNE DI PIEVE TESINO

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto dr. Stefano Menguzzo Segretario comunale del Comune di Pieve Tesino che i Signori:=====

della cui identità personale io Segretario comunale sono certo, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono.=====

Pieve Tesino, -----

IL SEGRETARIO COMUNALE



ALLEGATO "B"
Fac simile di DICHIARAZIONE

OGGETTO: Asta pubblica per l'affidamento in concessione d'uso delle particelle edificiali 1010 e 653 in c.c. di pieve Tesino per il periodo di tre anni rinnovabile di ulteriori tre anni.

Il sottoscritto _____
, nato a _____ (___) il _____ ,
residente a _____ (___) in via _____
n. _____ , C. F. _____ , in qualità

_____ con sede in _____ , partita IVA
_____ /

DICHIARA

- di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le condizioni dell'avviso d'asta e dello schema di contratto, nonché di aver ispezionato il locale , di aver preso visione delle attrezzature e degli arredi, di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire la formulazione dell'offerta presentata;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante dell'Impresa

luogo e data

firma

ALLEGATO C)
FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE (in carta libera)

OGGETTO: Asta pubblica per l'affidamento in concessione d'uso delle particelle edificiali 1010 e 653 in c.c. di pieve Tesino per il periodo di tre anni.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ codice fiscale n. _____ e partita I.V.A. n. _____ con sede legale in _____ via _____ n. _____ tel. _____ fax _____ e-mail _____ codice attività _____

DICHIARA

secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

di essere iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero _____;

oppure:

di non essere iscritto al Registro delle imprese in quanto partecipante in qualità di persona fisica e di impegnarsi a costituire idonea forma societaria in caso di aggiudicazione dell'affitto d'azienda oggetto della presente gara;

A) Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 commi 1 e 2 del D.LGS 50/2016 ed in particolare:

A1. Motivi legati a condanne penali

(Art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 commi 1 e 2 del D.LGS 50/2016):
1. partecipazione a un'organizzazione criminale (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
2. corruzione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016);
3. frode (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016);
4. reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016);
5. riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016);
6. lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D.Lgs 50/2016);
7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del D.Lgs 50/2016);
8. cause di esclusione ex art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'art. 57 paragrafo 1 della direttiva:

Risposta

L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo (art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016) sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei motivi sopra indicati con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?

SI
 NO

In caso affermativo, indicare:

a) la data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati sopra (nel riquadro grigio) da 1 a 7 e la norma violata (*).

a) Data della condanna

tipologia di reato norme violate:

Norme violate

b) dati identificativi delle persone condannate

b)

c) se la durata del periodo di esclusione è stabilita direttamente nella sentenza di condanna indicare:

c) Durata esclusione: dal _____ al _____
e punti interessati _____

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:

indirizzo web _____

autorità o organismo di emanazione _____

riferimento della documentazione _____

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

SI
 NO

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate:

L'operatore economico è incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016);

SI
 NO

A2. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

(Art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016)

Pagamento di imposte o contributi previdenziali:

Risposta

L'operatore economico, ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali?

SI
 NO

In caso negativo, indicare:

IMPOSTE

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

a) Di quale importo si tratta

b) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1. Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

- Tale decisione è definitiva e vincolante?

SI NO

SI NO

- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione data:

data _____

data _____

- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:

2. In altro modo? Specificare:

Durata: dal _____

al _____
Durata: dal _____ al _____

c) L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe?

SI NO

SI NO

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate:

A3. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

(Art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 5 del D.Lgs 50/2016)

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

Risposta

Lettera a) L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro?

SI NO

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?

SI NO

In caso di incertezza nella risposta si consiglia di consultare preventivamente l'Agenzia del Lavoro o i Centri di pubblico impiego

Lettera b) L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni:

SI NO

- a. fallimento, oppure
- b. è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, oppure
- c. ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, oppure
- d. si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, oppure
- e. è in stato di amministrazione controllata, oppure
- f. ha cessato le sue attività? In caso affermativo:

- Fornire informazioni dettagliate:

- Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

indirizzo web autorità o

organismo di emanazione

riferimento della documentazione

Lettera c) L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali?

SI NO

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?

SI NO

Lettera d) L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

SI NO

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?

SI NO

Lettera e) L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di affidamento? (**)

SI NO

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?

SI NO

Lettera f) L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura? (***)

SI NO

Lettera g) L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente contratto di appalto?

SI NO

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?

SI NO

Lettera h) L'operatore economico può confermare di:

SI NO

- non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
- non avere occultato tali informazioni,
- **essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore**

Lettera i) L'operatore economico può confermare di non avere tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto, non avere fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

SI NO

L'operatore economico è incorso in una sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m. (art. 80

comma 5 lett. f) D.Lgs. 50/2016)

SI NO

L'operatore economico è in regola con le disposizioni dettate dall'art. 17 n. 68/1999 e s.m. in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili; (art. 80 comma 5 lett. i) D.Lgs. 50/2016)

SI NO

B) Il possesso dei requisiti morali ed in particolare:

- possesso da parte del titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, dei requisiti morali per l'esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 16/03/2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
Qualora il sottoscrittore non sia a diretta conoscenza che i soggetti indicati nel presente punto non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 **allega apposita dichiarazione resa dagli stessi** nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- esenzione dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dagli artt. 11 e 92 del T.U. Leggi P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
- esenzione nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011 delle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;

C) Il possesso dei requisiti professionali, ovvero il possesso da parte del titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, dal legale rappresentante o, in alternativa, da altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs 59/2010 e dall'art. 5 della L.P. 14 luglio 2000, n.9 e precisamente:

- di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fra quelli istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano:

oppure:

- di aver conseguito diploma in data _____ presso l'istituto _____ con sede a _____, di:
- scuola secondaria superiore;
 - scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, in _____;
 - laurea, _____ anche _____ triennale, in _____;
- nel cui corso di studi era prevista la materia _____

(sono riconosciuti i diplomi nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti)

oppure:

di avere, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale:

Ditta _____ sede _____ p.i. _____
Periodo lavorativo dal _____ al _____
O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di _____
n.inscrizione INPS _____
Ditta _____ sede _____ p.i. _____
Periodo lavorativo dal _____ al _____
O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di _____
n.inscrizione INPS _____
Ditta _____ sede _____ p.i. _____
Periodo lavorativo dal _____ al _____
O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di _____
n.inscrizione INPS _____

oppure:

di essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande (R.E.C.), presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____, al n. _____ dal _____

oppure:

di aver conseguito in data _____ l'attestato per il superamento dell'esame di idoneità dinanzi la commissione costituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____

oppure:

che la conduzione dell'esercizio avverrà mediante persona preposta per cui si rimanda alla dichiarazione di cui all'**Allegato D**;

C) Di non versare nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente invito non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove

l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

- D) di essere a conoscenza che la normativa vigente consente di condurre personalmente al massimo due esercizi, situati nel Comune di Pieve Tesino o in comuni confinanti e che oltre tale limite è necessario nominare un preposto;
- E) di aver preso visione dei locali, delle attrezzature e degli arredi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'attività commerciale e di servizi;
- F) indica che il domicilio eletto per le comunicazioni è: il seguente _____, l'indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: _____, l'eventuale indirizzo di posta elettronica _____, il numero di fax presso cui l'operatore economico desidera ricevere le comunicazioni è: _____ con l'espressa indicazione circa il consenso dell'operatore economico stesso all'utilizzo del predetto fax quale sistema di trasmissione delle comunicazioni.

Luogo e data

Firma del dichiarante

Allegati:

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore

(*) in caso di incertezza nella risposta, in merito alla dichiarazione relativa ai motivi di esclusione di cui all'art. 57 paragrafo 1 e 2 della Direttiva 2014/24/UE (cfr art. 24 commi 1 e 2 della L.P. 2/2016 e art. 80 del D.Lgs 50/2016) si consiglia di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, raccomandando di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

Resta ferma la possibilità stabilita dall'art. 24 comma 4 della L.P. 2/2016 che recita: "Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza".

(**) Si riporta il testo di quanto dispone l'art. 24 comma 2 della direttiva 24/2014 "Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto."

(***) Si rimanda a quanto dispone in merito l'art. 14 della L.P. 2/2016.

D.Lgs. 26/03/2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.

Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

In vigore dal 14 settembre 2012

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero a misure di sicurezza; (33)

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. (34)

3. Il divieto di esercizio dell'attività ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. (35)

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'*articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. (36)

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: (37)

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; (38)

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. (39)

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, e l'*articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287*. (40)

(33) Lettera così modificata dall'*art. 8, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(34) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(35) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(36) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(37) Alinea così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(38) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(39) Comma inserito dall'*art. 8, comma 1, lett. g)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(40) Comma così rinumerato e modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. h) e i)*, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

R.D. 18/06/1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (TULPS)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

Art. 11 (art. 10 T.U. 1926)

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92 (art. 90 T.U. 1926)

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo (179), o per infrazioni alla legge sul lotto (180), o per abuso di sostanze stupefacenti (181)

(179) Sulla prevenzione dell'alcoolismo vedi gli artt. 686-691, Codice penale del 1930, nonché il R.D.L. 2 febbraio 1933, n. 23 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 27 novembre 1933, n. 1604, contenente norme per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.

(180) Vedi al riguardo il R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sul lotto e sulle lotterie e relativo regolamento contenuto nel R.D. 25 luglio 1940, n. 1077.

Vedi, anche, sull'abuso di sostanze stupefacenti l'art. 729, Codice penale del 1930.(181)

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia (42)

In vigore dal 25 agosto 2015

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; (39)

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (40)

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. (40)

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. (40)

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater. (41)

(39) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

(40) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

(41) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 121.

(42) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

ALLEGATO "D"

**Fax simile di DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO (in carta libera)
da compilare solo nel caso di conduzione a mezzo di preposto.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445/2000)**

OGGETTO: autocertificazione relativa ai requisiti di partecipazione alla gara per l'affidamento in concessione per l'affidamento in concessione d'uso delle particelle edificiali 1010 e 653 in c.c. di Pieve Tesino per il periodo di tre anni rinnovabile di ulteriori tre anni.

Si comunica che la conduzione dell'esercizio avverrà a mezzo del preposto:

Signor _____

nato a _____ il _____ e residente a _____

Via/Fraz. _____ C.F. _____

il quale **DICHIARA**,

secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.,

1. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016);
2. di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. e art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 59/2010;
3. di condurre direttamente i seguenti esercizi in qualità di titolare o preposto:

insegna: _____

indirizzo: _____

insegna: _____

indirizzo: _____

insegna: _____

indirizzo: _____

nessun altro esercizio;

4. che è in possesso di almeno uno dei requisiti professionali sotto elencati per la conduzione di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 71 comma 6 del d.lgs. 59/2010 e dell'art. 5 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9 e precisamente:

- di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fra quelli istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

oppure:

- di aver conseguito diploma in data _____ presso l'istituto _____ con sede a _____, di:

- scuola secondaria superiore;
- scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, in _____;
- laurea, _____ anche _____ triennale, _____ in _____;

nel cui corso di studi era prevista la materia _____

(sono riconosciuti i diplomi nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti)

oppure:

- di avere, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale:

Ditta _____ sede _____ p.i. _____
Periodo lavorativo dal _____ al _____
O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di _____
n.inscrizione INPS _____
Ditta _____ sede _____ p.i. _____
Periodo lavorativo dal _____ al _____
O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di _____
n.inscrizione INPS _____
Ditta _____ sede _____ p.i. _____
Periodo lavorativo dal _____ al _____
O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di _____
n.inscrizione INPS _____

oppure:

- di essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande (R.E.C.), presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____, al n. _____ dal _____

oppure:

- di aver conseguito in data _____ l'attestato per il superamento dell'esame di idoneità dinanzi la commissione costituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____,

FIRMA per esteso del dichiarante
(con allegata fotocopia documento di identità)

Luogo e data _____

BOLLO
euro
16,00

ALLEGATO sub E
in carta legale o resa legale
da inserire nella busta "OFFERTA ECONOMICA"

MODULO OFFERTA ECONOMICA

(esclusivamente in rialzo rispetto al canone annuo posto a base d'asta)

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di gara per l'affidamento in concessione d'uso delle particelle edificiali 1010 e 653 in c.c. di Pieve Tesino per il periodo di tre anni rinnovabile di ulteriori tre anni.

IMPORTO A BASE D'ASTA: euro 7.000,00 (settemila/00), al netto degli oneri fiscali

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

Provincia _____ c.f. _____ p.i. _____

in qualità di _____

dell'impresa _____

n. tel _____, n. fax _____, e-mail/PEC _____

DICHIARA

di essere disponibile a gestire le aziende commerciali alle insegne "Malga Sorgazza" e "Barco Sorgazza" per il periodo di tre anni rinnovabile di ulteriori tre ed offre il seguente canone annuo di concessione (di seguito riportato in lettere)

_____ (_____ / _____) ,

oltre all'iva a termini di legge.

ATTENZIONE:

1. A pena di esclusione l'offerta non potrà essere plurima, condizionata, parziale, uguale o in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta.
2. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica determina l'inesistenza della medesima e, di conseguenza, comporta l'esclusione del concorrente .
3. L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. Il Comune di Pieve Tesino si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
4. L'offerta dovrà essere espressa utilizzando un massimo di due decimali. Nel caso di indicazione di un numero di decimali superiore al massimo consentito si considereranno validi solo i primi due decimali senza alcun rilievo di quelli ulteriormente indicati.
5. Il Comune di Pieve Tesino, in sede di apertura delle offerte economiche, procede ad una verifica dell'offerta presentata. **In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli indicati in lettere vengono fatti prevalere quelli espressi in lettere.**

Luogo, data _____

In fede

**(firma leggibile e per esteso della persona
abilitata ad impegnare legalmente la Ditta)**



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

partita I.V.A. 00249810227
cap.38050
tel. 0461-594122 - fax 593122

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Al Legale Rappresentante dell'Impresa offerente.

Con la presente La informiamo che il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto della protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.lgs. n. 196/2003, La informiamo che:

- 1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico finanziaria dell'Impresa da Lei rappresentata ai fini della partecipazione alla gara oggetto del presente invito;
- 2) il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia), ai sensi di quanto disposto dalla L.P. n. 26/1993 e s.m., dal D.P.G.P. n. 10-Leg/1994 e s.m., dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e dal D.P.R. n. 252/1998;
- 3) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della Commissione di gara affinché la stessa valuti l'ammissibilità dell'offerta presentata e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nel presente invito alla gara. Al termine della procedura di gara i dati saranno conservati nell'archivio comunale e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere conosciuti dal Responsabile e dagli incaricati del Servizio Contratti e Appalti. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Trento per finalità statistiche;
- 4) il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30.03.1994 n. 12-10/Leg. e s.m. qualora l'Impresa da Lei rappresentata intenda presentare offerta;
- 5) il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di ammettere l'Impresa da Lei rappresentata alla procedura di gara oggetto del presente invito;
- 6) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 3;
- 7) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e precisamente:
 - A) il diritto di essere informato su:
 - il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
 - le finalità e modalità di trattamento;
 - il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile.
 - B) il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
 - a) la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica, delle finalità e delle modalità del trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - d) l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - C) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - D) il diritto di opporsi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattive;
- 8) ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati è effettuato in base agli obblighi imposti all'Amministrazione dalla L.P. n. 26/1993 e s.m., dal D.P.G.P. n. 10-Leg/1994 e s.m., dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. e dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34;
- 9) il titolare del trattamento è: COMUNE DI PIEVE TESINO - Piazza G.Buffa - 38053 Castello Tesino;
- 10) il responsabile del trattamento è: dott. Stefano Menguzzo - Segretario comunale;
- 11) il responsabile designato ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato è: dott. Stefano Menguzzo, Segretario comunale.

Pieve Tesino, 05 marzo 2018



Il responsabile del trattamento
- dott. Stefano Menguzzo -